

**Regolamento di applicazione
del Piano di settore boschi del
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate**

Prescrizioni di massima e polizia forestale valide per il territorio del Parco.

Estratto:

...

13. Prodotti secondari del bosco

13.2 Raccolta di altri prodotti.

La raccolta di altri prodotti come: fragole; more di rovo; asparagi selvatici; può essere vietata dal Parco, anche per periodi particolari o per aree specifiche. La raccolta dei muschi è sempre vietata. La raccolta di tali prodotti è consentita esclusivamente per uso personale ed in modiche quantità: non più di 2 hg/giorno/persona. La raccolta deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. E' comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.

La raccolta a fini commerciali è vietata.

La raccolta di strame, lettiera, semi forestali è vietata. Il Parco potrà autorizzare per periodi non superiori a tre anni la raccolta dei semi forestali a ditte munite delle apposite iscrizioni al R.U.P. e conformi alla L. 696 esclusivamente per: attività vivaistica, operazioni colturali legate alla rinnovazione del bosco, operazioni di messa in sicurezza per il rischio antincendio, ricerca scientifica. La raccolta dello strame, al fine di agevolare la rinnovazione naturale, può essere consentita dal Parco. La raccolta delle castagne, qui non considerate come "semi forestali", è sempre consentita ai proprietari dei fondi. Per le altre persone, sarà consentito un quantitativo massimo di 2 Kg al giorno, per persona.

...

Regolamento completo ([scarica allegato](#))